

Sentenza del 30/06/2010 n. 15440 - Corte di Cassazione Sentenza del 30/06/2010 n. 15440 - Corte di Cassazione

Intitolazione:

Ici - Rimborsi - Assegnazione di rendita definitiva - Istanza di rimborso di quanto pagato in eccedenza per il decennio precedente - Art. 13, DLG 30.12.1992, n. 504 - Divieto di richiesta di rimborso prima della assegnazione della rendita definitiva - Prescrizione decennale - Sussiste.

Massima:

Il termine triennale di cui all'art. 13 del DLG 30.12.1992, n. 504, inizia, a decorrere o dal primo giorno del pagamento o da quello in cui viene definitivamente accertato il diritto alla restituzione, ciò significa che il termine non può decorrere prima che la rendita sia divenuta definitiva. Quindi, ove il contribuente abbia proposto la richiesta di rimborso nel triennio in cui è venuto a conoscenza della rendita definitiva, la richiesta stessa deve ritenersi tempestiva per il rimborso di quanto pagato in eccedenza negli anni pregressi ed il diritto a tale rimborso si prescrive nel termine decennale a partire da tale data.

Testo:

Svolgimento del processo

Nel 1993 la S.p.a. Filatura Cervinia propose ricorso alla Commissione Tributaria Provinciale nei confronti dell'U.T.E. di Vercelli, contestando la rendita attribuita dal 1990 per un immobile di cat.

(OMISSIS), e provvedendo poi, per il periodo successivo all'istituzione dell'ICI, al versamento dell'imposta al Comune di Tollegno sulla base della rendita già attribuita. Con decisione del 24 aprile 1995 la Commissione Tributaria Provinciale di Vercelli accolse il ricorso della società, mandando all'UTE di provvedere all'attribuzione della rendita con stima diretta. Tale stima fu effettuata dall'ufficio competente solo nel 2001, anno in cui venne notificata alla contribuente la stima della rendita, in misura ridotta rispetto a quella originaria.

Nel 2001 la società ha impugnato il silenzio rifiuto formatosi in relazione alla domanda di rimborso delle somme versate in eccedenza per l'imposta ICI relativa alle annualità dal 1993 al 2000. La Commissione Tributaria Provinciale adita ha accolto il ricorso; con la sentenza oggi denunciata la Commissione Tributaria Regionale, su appello del Comune di Tollegno, ha riformato tale decisione ordinando il rimborso della differenza pagata in più dell'ICI per gli ultimi tre anni rispetto alla rendita catastale definitiva. La C.T.R. ha affermato l'applicabilità nel caso di specie il termine triennale di prescrizione del diritto al rimborso di cui al D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 13.

Avverso tale sentenza la S.p.a. Filatura Cervinia propone ricorso per cassazione con unico motivo. Il Comune di Tollegno resiste con controricorso e ricorso incidentale affidato ad unico motivo.

Motivi della decisione

1. I ricorsi proposti contro la stessa sentenza devono essere riuniti ai sensi dell'art. 335 cod. proc. civ..
 2. La ricorrente principale censura la decisione della C.T.R. contestando l'applicabilità del disposto del D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 13 nel senso indicato dalla sentenza impugnata, ed affermando che nella specie opera invece l'ordinaria prescrizione decennale, interrotta, secondo la parte, dalla data del ricorso alla Commissione Tributaria di primo grado.
 2. Con il ricorso incidentale si denuncia la violazione del principio posto dal D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 5 in base al quale ai fini del calcolo dell'imposta si devono assumere le rendite vigenti al 1 gennaio dell'atto di imposizione. La sentenza impugnata, secondo la difesa del Comune, ha erroneamente attribuito efficacia retroattiva alla rendita catastale: l'attribuzione da parte dell'Ufficio del territorio della rendita definitiva può aver efficacia solo dal momento in cui viene comunicata all'interessato e con decorrenza dall'anno successivo.
- Ai fini del rimborso non rileva il ritardo da parte di detto ufficio nella determinazione della rendita catastale, posto che nella specie quanto meno dal 1995 l'immobile doveva considerarsi privo di rendita catastale. Doveva quindi operare la previsione del terzo comma dello stesso art. 5 cit., secondo cui per gli immobili di cat. (OMISSIS) privi di rendita occorre far riferimento alla cd. rendita contabile.
3. Il motivo del ricorso incidentale, che occorre esaminare per primo, è infondato. Nella specie, la decisione definitiva, sopra richiamata, della Commissione Tributaria Provinciale del 24 aprile 1995 ha determinato l'annullamento del

precedente provvedimento di attribuzione della rendita catastale, conseguentemente privo di effetti ai fini dell'applicazione successiva dell'imposta ICI. Trova applicazione il principio, enunciato dalla giurisprudenza di questa Corte, secondo cui in tema di imposta comunale sugli immobili, in caso di impugnazione dell'atto di attribuzione della rendita catastale, la sentenza di annullamento di tale rendita opera, in virtù degli effetti retroattivi propri delle statuizioni giudiziali, fin dal momento dell'efficacia delle maggiori rendite contenute nell'atto annullato, con la conseguenza che il contribuente può richiedere al Comune il rimborso di tutte le annualità di imposta non dovute, entro il termine previsto dal D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 13 (cfr. Cass. 1 giugno 2006 n. 13069, 7 maggio 2008 n. 11094).

Nella specie, la determinazione della rendita definitiva dovuta è avvenuta solo con il provvedimento dell'U.T.E. del 2001; ma, dati gli effetti retroattivi della richiamata pronuncia giudiziale, è alla data della relativa domanda che si deve risalire per il riconoscimento del diritto al rimborso delle somme versate negli anni in questione in eccedenza rispetto all'importo della imposta dovuta, la cui misura non può essere determinata in base alla rendita attribuita in epoca precedente all'introduzione dell'ICI. E' del resto infondata la tesi, prospettata dal ricorrente incidentale, secondo cui a seguito dell'annullamento del provvedimento del 1990 l'immobile in questione dovrebbe essere considerato privo di rendita, con conseguente determinazione dell'imponibile, fino al 2001, secondo il criterio contabile. La richiamata norma del D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 5, comma 3 trova infatti applicazione solo per gli immobili non iscritti in catasto.

4. La censura del ricorso principale merita accoglimento per l'errata applicazione del principio posto dal D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 13 in base al quale è stato riconosciuto il diritto al rimborso delle eccedenze versate solo per "gli ultimi tre anni" del periodo in questione.

Contrariamente a quanto sostiene la difesa della società, si deve far riferimento a questa speciale disciplina dettata in tema di ICI per i rimborsi delle somme pagate e non dovute, e non alle generali regole civilistiche in tema di prescrizione dei diritti.

La norma sopra richiamata stabilisce peraltro la decorrenza del diritto al rimborso "dal giorno del pagamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione".

Questa seconda previsione trova applicazione nel caso in esame, con la conseguenza che il momento iniziale di decorrenza del termine triennale va fissato alla data in cui la parte ha avuto cognizione della nuova rendita definitiva, in relazione alla quale si determinano le eccedenze non dovute e quindi il diritto alla restituzione.

5. Questo accertamento di fatto in ordine al decorso del termine non è stato compiuto nel giudizio di merito, e la sentenza impugnata va dunque cassata, in accoglimento del ricorso principale, con rinvio della causa alla Commissione Tributaria Regionale che attenendosi al principio sopra richiamato procederà a tale indagine e provvederà anche sulle spese del presente giudizio.

P.Q.M.

La Corte riunisce i ricorsi. Accoglie il ricorso principale e rigetta l'incidentale. Cassa la sentenza impugnata in relazione al ricorso accolto e rinvia anche per le spese alla Commissione Tributaria Regionale per il Piemonte.